



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA

Il Giudice del Lavoro

in persona della dott.ssa Alessandra Coccoli

all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/20

definendo il giudizio con provvedimento adottato fuori udienza, pronuncia la presente

SENTENZA

nel proc. n. 40/2020 R.G. Lav. tra

- **FIorentini Alessandro**, elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. NOBERASCO MARIO, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. ACQUILINO SERGIO, in forza di mandato in atti

ricorrente

e

- **COMUNE DI LOANO**, elettiv. domiciliato presso lo studio dell'Avv. SPOTORNO MARIO, il quale la rappresenta e difende in forza di mandato in atti

convenuto

- **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA**, elettiv. domiciliata presso lo studio dell'Avv. AGLIETTO FRANCO, il quale la rappresenta e difende in forza di mandato in atti

terza chiamata

sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi e nelle note di trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 21.1.2020 FIORENTINI Alessandro conveniva in giudizio il Comune di Loano esponendo quanto segue:

- era dipendente del Comune convenuto dal 2.1.2008, inquadrato come operaio specializzato e inserito nella categoria B1 del CCNL di categoria;
- aveva continuato a svolgere le mansioni di operaio specializzato fino al 4.12.2015, data in cui aveva subito un infortunio sul lavoro;
- il 4.12.2015, in particolare, aveva ricevuto l'incarico di posizionare insieme ad un collega blocchi di calcestruzzo del peso di oltre 200 kg ciascuno, movimentandoli con il solo ausilio di un carrellino di legno il cui piano distava dal suolo circa 13 cm; nel tentativo di posizionare uno dei blocchi su tale carrellino aveva avvertito un forte dolore alla schiena; dopo aver cercato invano di far passare il dolore assumendo dei farmaci, il successivo giorno 7 si era recato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Lodi ove gli era stata diagnosticata una lombosciatalgia al fianco sinistro; le successive visite specialistiche avevano accertato la presenza di una sciatalgia con ernia alla vertebra L5-S1; l'INAIL aveva certificato la sua inabilità al lavoro sino al 5.6.2016 e gli aveva riconosciuto l'indennizzo di legge previsto per una menomazione dell'integrità psicofisica del 6% (€ 4.322,74 a titolo di danno biologico);
- sussisteva la responsabilità datoriale nella causazione dell'infortunio ed il Comune convenuto era, dunque, tenuto al risarcimento dei danni biologico (ITT 11%, ITP 75% 60 gg, ITP 50% 90 gg e ITP 25% 30 gg, per un totale di € 25.755,00 da aumentare per la personalizzazione fino ad € 48.000) e morale (nella misura di € 10.000,00);
- rientrato al lavoro, il medico competente, a seguito della visita del 7.6.2016, lo aveva dichiarato inidoneo alle mansioni di operaio: da quel giorno, quindi, aveva osservato l'orario di lavoro degli operai, ma era rimasto inattivo perché il capo operaio REMBADO Ivo e il geom. TORTEROLO Ferdinando gli avevano detto di astenersi da qualsiasi

attività lavorativa e rimanere nei pressi dello spogliatoio in attesa di una decisione dell'ufficio;

- dopo una settimana gli stessi REMBADO e TORTEROLO gli avevano impartito la disposizione di recarsi al lavoro presso i capannoni degli operai alle ore 7.00, timbrare il cartellino, farsi portare presso gli uffici comunali dove poi sarebbe stato nuovamente prelevato alle 12.30 e riaccompagnato presso i capannoni per poter timbrare il cartellino in uscita;
- giunto negli uffici comunali, di dirigente CABALLINI Aldo, con il dott. SORO ed il funzionario VICINANZA, gli avevano detto di rimanere in attesa di istruzioni mentre avrebbero valutato cosa fargli fare;
- per tre mesi, quindi, l'esponente si era recato al lavoro (rispettando il macchinoso sistema di timbratura già descritto) rimanendo del tutto inattivo, senza alcuna mansione assegnata, seduto su una sedia priva di scrivania in un angolo dell'ufficio ove lavorava la dott.ssa SCICCHITANO;
- dopo tre mesi il geom. LANDI gli aveva chiesto se poteva dare un mano a sistemare le pratiche dei condoni edilizi, quindi l'esponente aveva iniziato a svolgere tale attività, ma dopo alcuni giorni era stato fortemente rimproverato dal dott. CABALLINI: l'esponente aveva, quindi, dovuto smettere di svolgere le mansioni che gli aveva affidato LANDI ed aveva continuato a rimanere inoperoso;
- qualche tempo dopo lo stesso dott. CABALLINI aveva contestato al ricorrente il sistema di spostamento e timbratura che era stato invitato a seguire e gli aveva ordinato di tornare a sedersi nella stanza della SCICCHITANO: dopo qualche giorno il ricorrente aveva ricevuto una contestazione disciplinare con la quale gli veniva addebitato di timbrare presso il capannone degli operai e, nonostante le difese, era stata inflitta la sanzione della censura;
- il ricorrente aveva continuato a rimanere inattivo almeno fino alla fine del dicembre 2016;
- la privazione di mansioni per almeno 7 mesi gli aveva procurato una situazione di stress psicologico che aveva inciso sulle sue condizioni psicofisiche ed un danno risarcibile, da

liquidarsi nella misura del 40% della retribuzione per il numero di mesi di privazione di mansioni (complessivi € 4.200,00);

- dal gennaio 2017 gli era stato assegnato il compito di occuparsi della sistemazione/archiviazione dei condoni edilizi e poi gli incarichi di collaborare con l'ufficio patrimonio per la redazione del capitolato della gara d'appalto per l'affidamento della raccolta indifferenziata di rifiuti e di redigere una cartografia dei posizionamenti dei cestini gettacarta (incarichi che aveva svolto con impegno e profitto, ma senza ottenere il conseguente riconoscimento economico perché ancora inquadrato come operaio);
- successivamente al ricorrente era stato affidato l'incarico di occuparsi delle domande di accesso agli atti, della protocollazione, tramite programma informatico, della posta in entrata/uscita dall'ufficio tecnico e la responsabilità di cassa al posto della SCICCHITANO, ma aveva mantenuto l'inquadramento nella categoria operaia;
- dopo l'infortunio aveva dovuto interrompere le attività ludico-ricreative alle quali si era dedicato in precedenza;
- il 4.6.2019 aveva ricevuto una contestazione disciplinare avente ad oggetto presunti inadempimenti nella trattazione delle pratiche di accesso agli atti e, nonostante le analitiche giustificazioni, era stato sanzionato con la multa pari a due ore di retribuzione;
- l'addebito oggetto di contestazione era del tutto infondato perché aveva svolto le mansioni affidategli con impegno e solerzia, rispettando tutti gli adempimenti previsti;
- il datore di lavoro illegittimamente non gli aveva riconosciuto la qualifica impiegatizia, nonostante lo svolgimento di mansioni di concetto dal gennaio 2017: ciò aveva provocato un danno economico da liquidarsi in via equitativa in una somma non inferiore ad € 5.000,00;
- l'esponente, poi, aveva diritto ad essere inserito nella qualifica impiegatizia ed il Comune doveva essere condannato al pagamento ex art. 641 bis c.p.c. di una somma mensile non inferiore ad € 200,00 per ogni mese di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione relativa a tale inquadramento, a decorrere dal 1.1.2020.

Sulla base di tali premesse FIORENTINI Alessandro chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione: a) dichiarare che il sinistro accaduto al ricorrente in data 4.12.2015 è avvenuto per responsabilità del datore di lavoro; b) conseguentemente condannare il Comune di Loano in persona del sindaco legale rappresentante pro-tempore a corrispondere al ricorrente medesimo il risarcimento del danno nella misura di € 58.000,00, o in quella diversa anche maggiore meglio vista ed emergenza nel corso del giudizio, da cui detrarsi la quota di danno biologico anticipata dall'INAIL (€ 4.322,74), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma risultante; c) dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il comune convenuto in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore del ricorrente di tutti i danni subiti inseguito alla privazione di mansioni posta in essere dal 7.6.2016 alla fine di dicembre 2016, da liquidarsi in via equitativa nella misura non inferiore ad € 4.200,00; d) dichiarare la illegittimità della sanzione disciplinare della multa di due ore di retribuzione inflitta con provvedimento del 7.10.2019 e conseguentemente annullarla; e) dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel profilo professionale di impiegati a decorrere dal 1.1.2017 e conseguentemente condannare il comune convenuto in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore del ricorrente di tutti i danni subiti in seguito al mancato inquadramento in tale profilo, da liquidarsi in via equitativa per il periodo fino al 31.12.2019 nella misura di almeno €5.000,00; f) dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il comune convenuto in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente ex art. 614bis c.p.c. di una somma mensile di denaro non inferiore ad € 200,00 dal 1.1.2020 e fino al suo inquadramento nel profilo professionale di Impiegato. Vinte in ogni caso le spese e le competenze professionali per il giudizio oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.”.*

Si costituiva regolarmente in giudizio il Comune di Loano contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo comunque l'autorizzazione a chiamare in garanzia la compagnia assicurativa UNIPOLSAI S.p.A.. Il Comune, in particolare, deduceva che:

- effettivamente il 4.12.2015 gli operai specializzati Alessandro FIORENTINI ed Enrico BADANO, su ordine del capo operaio Ivo REMBADO, si erano recati presso il porto

turistico “Marina di Loano” per spostare i blocchi di cemento che servivano per ancorare l’albero di Natale, giungendo sul posto con il camion di proprietà del Comune con annessa gru;

- sul posto il responsabile del porto aveva vietato agli operai di posteggiare il camion nel punto ideale per spostare e posizionare i blocchi di cemento perché la soletta non ne avrebbe retto il peso;
- a fronte di tale situazione, i sig.ri FIORENTINI e BADANO, anziché avvertire i propri responsabili o, comunque, chiedere di poter utilizzare il muletto di proprietà di “Marina di Loano”, avevano deciso in totale autonomia, ma in spregio alle norme e alle direttive impartite al fine di prevenire gli infortuni nonché alle elementari regole di autotutela, di spostare i blocchi con l’ausilio di un carrellino autocostruito dall’officina comunale senza alcuna autorizzazione;
- durante lo spostamento dei blocchi di cemento il ricorrente aveva avvertito un dolore alla schiena, ma poi aveva ripreso l’attività lavorativa; solo il successivo 9.12.2015 aveva comunicato al Comune l’infortunio subito e la lesione diagnosticatagli a seguito di accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lodi;
- per l’infortunio l’INAIL aveva liquidato al ricorrente la complessiva somma di € 11.903,06 (€ 7.580,32, come indennità per inabilità temporanea, ed € 4.322,74, come indennizzo in capitale del danno biologico, riconosciuto nella misura del 6%);
- il 7.6.2016, al rientro al lavoro, il FIORENTINI era stata giudicato dal medico competente temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni, per un periodo di 4 mesi;
- la temporanea inidoneità era stata confermata il 4.10.2016 per ulteriori 6 mesi ed il 7.2.2017 FIORENTINI era stato dichiarato inidoneo permanentemente;
- solamente alla visita del 13.06.2018 il ricorrente era stato dichiarato idoneo a svolgere mansioni lavorative non più di operaio, ma di impiegato, con limitazioni (divieto di movimentazione manuale di carichi superiori a 6 Kg. e di eseguire movimenti di flessione-estensione del busto);

- visti i giudizi di inidoneità temporanea, il sig. FIORENTINI era stato sospeso dalle proprie mansioni di operaio ed il dirigente di area dott. CABALLINI si era immediatamente attivato al fine di assegnargli nuove mansioni, ma tale ricerca si era rivelata non semplice;
- non era vero che il ricorrente fosse obbligato a timbrare il cartellino presso i capannoni degli operai siti in Via degli Alpini, poiché il badge funzionava in qualsiasi rilevatore di presenze; tale condotta era stata, infatti, sanzionata disciplinarmente;
- dopo tre mesi dal rientro in servizio, il ricorrente era stato affiancato al geom. LANDI per aiutarlo a sistemare le pratiche relative ai condoni edilizi ma era stato richiamato dal CABALLINI poiché continuava ad assumere comportamenti non corretti sollevando e spostando pensanti faldoni, esponendosi al rischio di un nuovo infortunio;
- qualche giorno dopo era stata assegnata al FIORENTINI una scrivania con il compito di occuparsi della sistemazione/archiviazione dei condoni edilizi e, successivamente, il ricorrente aveva collaborato con l'arch. SILVESTRI, il quale si era occupato della rilevazione del posizionamento dei bidoni dei rifiuti sul territorio comunale (e non della redazione del capitolato della gara d'appalto);
- mai il ricorrente aveva fatto parte di progetti-obiettivo, a differenza degli operai che avevano ricevuto il premio economico;
- successivamente al FIORENTINI era stato affidato l'incarico di occuparsi delle domande di accesso agli atti nonché della protocollazione della posta in entrata ed in uscita dell'Ufficio Tecnico, ma lo stesso svolgeva solamente il lavoro di front office e non istruiva le pratiche (si limitava a fornire il modulo per la richiesta di accesso agli atti, faceva eseguire l'accesso, quando autorizzato, faceva fotocopie ecc., ma ogni aspetto inerente alla sussistenza o meno del diritto di accesso veniva definita da altre persone);
- nello svolgimento del proprio incarico il sig. FIORENTINI era risultato negligente nei compiti assegnati: nel corso dei primi mesi del 2019 (era stato posto in aspettativa dal 15.4.2019) aveva accumulato un notevole arretrato nel disbrigo dei procedimenti di accesso agli atti e dei 38 procedimenti indicati nella lettera di contestazione disciplinare

circa la metà avrebbe dovuto essere già conclusa, mentre per la restante metà non se ne riusciva a capire lo stato mancando puntuali annotazioni;

- l'infortunio non era ascrivibile al datore di lavoro, ma alla condotta imprudente ed abnorme del lavoratore (che pure era stato adeguatamente formato in materia di sicurezza) ed alcun inadempimento era ascrivibile al Comune, che aveva fornito agli operai mezzi adeguati (camion con annessa gru) non stati utilizzati per un divieto imposto da un soggetto terzo;
- era, comunque, contestata la sussistenza di un nesso di causalità tra i fatti accaduti nel porto di Loano il 04.12.2015 e le problematiche alla schiena patite dal FIORENTINI;
- il quantum del risarcimento oggetto di domanda era comunque contestato: il danno biologico era stato integralmente liquidato dall'INAIL, si contestavano poi la valutazione del CT di parte ricorrente, la richiesta personalizzazione e la sussistenza di un danno morale risarcibile;
- non vi era stata, poi, alcuna privazione di mansioni: il datore di lavoro a seguito della valutazione del medico competente era stato obbligato a sospendere temporaneamente il dipendente dalla prestazione lavorativa e, dopo una difficoltosa ricerca durata circa tre mesi, era stato assegnato a mansioni compatibili con il suo stato di salute;
- la sanzione disciplinare era, poi, legittima poiché l'attività di front office assegnata al ricorrente era compatibile con la qualifica impiegatizia B1 prevista dal CCNL del 31.03.1999 relativo al comparto Regioni ed autonomie locali personale non dirigente, il ricorrente era stato adeguatamente istruito sulle modalità di gestione delle domande di accesso agli atti ma ciò nonostante lo stesso non aveva svolto i suoi compiti con la dovuta diligenza, accumulando ritardi;
- nessun danno era derivato al ricorrente dal mancato riconoscimento della qualifica impiegatizia ed era comunque inapplicabile l'art. 614bis c.p.c..

Il Comune convenuto rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna pronuncia e/o declaratoria: a) in via preliminare: fissare la nuova udienza di comparizione allo scopo di consentire la chiamata nel*

processo di UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 40128 Bologna, via Stalingrado n. 45, per essere dalla medesima garantita in forza della polizza R.C.O. n. 02035101231.12, stipulata tra UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. e il Comune di Loano; b) nel merito: respingere le domande del ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto per le considerazioni tutte esposte nelle presenti difese; c) in via subordinata: nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte ricorrente contenere le medesime nei limiti dello stretto diritto, di quanto allegato e provato; d) ancora in via subordinata: ed in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte ricorrente di risarcimento del danno per i fatti del 04.12.2015, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. a manlevare e tenere indenne il Comune di Loano da ogni e qualsiasi pregiudizio economico da essa derivante alla conchiudente in esecuzione e nei limiti della polizza n. 02035101231.12 con validità 31/12/2012 – 31/12/2015, ivi comprese le spese di difesa. e) in ogni caso: vinti i compensi e le spese del giudizio, oltre agli oneri previdenziali e fiscali di legge.”

Nel corso della prima udienza il difensore del convenuto insisteva nella domanda di autorizzazione alla chiamata di terzo ed il Giudice, sentita la difesa del ricorrente, disponeva in conformità.

Si costituiva in giudizio la terza chiamata UNIPOLSAI ASSICURAZIONI spa contestando la fondatezza della domanda attorea. La compagnia di assicurazione, in particolare, precisava che il rapporto assicurativo intercorrente con il Comune di Loano era regolato dalla polizza R.C. Rischi Diversi n. 02035101231.12 ed affermava che il Comune di Loano non aveva violato alcuna disposizione normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro poichè il lavoratore aveva deciso in via del tutto autonoma di procedere manualmente allo spostamento ed alla movimentazione dei blocchi di cemento, nonostante gli stessi superassero abbondantemente il limite di peso previsto dalle linee guida per il carico movimentabile senza l'ausilio di macchinari. La terza chiamata, inoltre, contestava la sussistenza del nesso di causa tra infortunio e lesioni e comunque il quantum della pretesa attorea. In via di subordine UNIPOLSAI rilevava di poter essere chiamata a manlevare l'assicurato Comune di Loano nei limiti delle condizioni di

polizza, entro il massimale assicurato ed al netto delle franchigie e degli scoperti previsti in contratto.

La terza chiamata, quindi, così concludeva: *“Voglia il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e reietta 1) Respingere la domanda proposta dal ricorrente nei confronti del COMUNE DI LOANO avente ad oggetto la richiesta di risarcimento conseguente al sinistro accaduto in data 4.12.2015 con ogni relativa conseguenza sulla domanda di garanzia e manleva proposta dal COMUNE DI LOANO nei confronti di UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. 2) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della predetta domanda, accogliere la domanda di garanzia e manleva proposta dal COMUNE DI LOANO nei confronti di UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. negli stretti limiti delle condizioni di polizza, del massimale assicurato ed al netto delle franchigie e degli scoperti previsti in contratto. 3) Vinti i compensi di causa, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge”*.

La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti ed il licenziamento di CTU medico legale.

All'esito i difensori delle parti discutevano oralmente illustrando le rispettive argomentazioni, quindi precisavano le conclusioni come nelle note di trattazione scritta depositate a norma dell'art. 221 D.L. 34/20 e ss.mm..

All'esito della trattazione scritta la causa viene definita con provvedimento fuori udienza ai sensi del citato art. 221.

Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.

FIorentini Alessandro ha chiesto, in primo luogo, la condanna del Comune di Loano datore di lavoro al risarcimento dei danni derivatigli dall'infortunio subito in data 4.12.2015 mentre, insieme al collega BADANO, stava movimentando dei blocchetti di cemento presso il porto cittadino.

La dinamica dell'infortunio non è in sé contestata ed è comunque dimostrata alla luce della relazione ASL 2 – PSAL redatta in data 10.10.2016 (all. 1 al ricorso) e delle dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di causa.

Gli ufficiali di P.G. della S.C. PSAL a seguito dell'attività di indagine hanno, infatti, verificato che:

- in vista del periodo natalizio (nel quale da anni il comune di Loano aveva allestito uno dei tre grossi alberi di Natale preso il “Porto di Loano”), il giorno 3.12.2015 una ditta terza aveva provveduto a trasportare e posizionare, con un mezzo pesante dotato di gru, un albero di Natale e tre grossi blocchi in cemento, che fungevano da base dello stesso, nonché ulteriori quattro blocchetti in cemento cubici aventi lati di 47 cm e il peso di circa 200 kg, ognuno dei quali con immesso un paletto di ferro fuoriuscente di 17-35 cm, destinati ad essere disposti come da indicazioni del geometra del porto o di altri dipendenti della MARINA DI LOANO SPA per fare da contrappeso all’albero e stabilizzarlo;
- il 4.12.2015 il ricorrente ed il collega BADANO, entrambi dipendenti dell’UTC, erano stati inviati dal capo operaio REMBADO a ultimare le operazioni di fissaggio dell’albero, trasportando i quattro blocchetti di cemento nel punto indicato dal responsabile del porto, blocchetti che sarebbero stati legati ai rami dell’albero mediante funi dagli operatori della MARINA DI LOANO SPA;
- per il trasporto dei blocchetti era stata adottata la seguente procedura: un addetto inclinava ciascun blocchetto su un lato agendo sul paletto in ferro, mentre l’altro inseriva sotto il blocchetto un carrellino facendo leva sullo stesso per stabilizzare il carico; in caso di scorretto posizionamento del blocchetto sul carrellino il primo operatore interveniva spingendovelo sopra; i due operai, poi, spingevano carrellino e blocchetto fino al punto indicato, quindi scaricavano ogni blocchetto seguendo la procedura inversa;
- il carrellino utilizzato per tale operazione era costruito da un piano ricavato da un pannello giallo da armatura per edilizia al quale erano state fissate quattro rotelle, aveva dimensioni di 97x50 cm ed era sollevato da terra di 13 cm;
- il ricorrente aveva avvertito dolore alla schiena mentre stava spingendo il blocchetto sul citato carrellino per posizionarlo correttamente.

I funzionari dello PSAL, valutata la documentazione acquisita presso il Comune di Loano, avevano ritenuto che il datore di lavoro non avesse adeguatamente valutato i rischi derivanti

dall'operazione di sistemazione dell'albero di Natale e non avesse individuato le misure di prevenzione e protezione necessarie per poter svolgere tale operazione in sicurezza.

Come evidenziato dall'annotazione di p.g. prodotta in atti, infatti, il DVR elaborato dal datore di lavoro prevedeva per i lavori pesanti la meccanizzazione e, comunque, un adeguato supporto numerico per le operazioni da compiere manualmente, non contemplava mansioni che esponessero al rischio dorso lombare da MMC e non aveva previsto misure migliorative. Il Comune di Loano, quindi, non aveva previsto una formazione specifica dei lavoratori circa la movimentazione manuale dei carichi, ma aveva ricompreso tale formazione nei generali corsi approntati per ciascuna mansione

Come accertato già in sede di indagini penali, non risultano essere state fornite al ricorrente ed al BADANO istruzioni operative specifiche per iscritto circa le modalità con le quali posizionare i contrappesi dell'albero di Natale.

Non era la prima volta che gli operai comunali eseguivano tale operazione: i funzionari dello PSAL, infatti, hanno accertato che le modalità operative di posa dell'albero erano state impartite negli anni precedenti dal dirigente comunale Gennaro MAZZITELLI (poi deceduto) ed erano state osservate anche negli anni successivi.

Il ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero ha dichiarato: *“Ho avuto l'incarico di andare presso la Marina di Loano, prendere un carrellino di legno ed usare quello per spostare i pesi. REMBADO IVO mi diede questo ordine. Preciso che il REMBADO disse a me ed al mio collega BADANO di usare il carrellino nei giorni precedenti, se avessimo avuto necessità di movimentare carichi. Non avevamo la possibilità di utilizzare il camion con la gru, il braccio meccanico del mezzo non arrivava dove dovevamo posizionare i blocchi”*.

Il teste BADANO Enrico ha confermato che quel 4.12.2015 l'incarico prevedeva la movimentazione di blocchetti in cemento del peso di circa 200 kg ciascuno destinati a fissare l'albero di Natale ed ha aggiunto: *“Ho provveduto allo spostamento dei blocchi dal punto in cui erano stati posati precedentemente, preciso che erano posizionati a distanza di pochi metri da dove andava messo l'albero di Natale come aveva detto il responsabile del Porto che era presente insieme a due suoi operai. Confermo che per lo spostamento dei blocchi abbiamo usato un carrellino in dotazione al Comune che usavamo normalmente”*, *“Preciso che i blocchi hanno*

un buco dove si può inserire una leva, anzi almeno uno o due dei blocchi da spostare erano già dotato di un'asta di ferro inserita nel cemento. Abbiamo fatto leva sull'asta per inclinare il blocco e farlo scorrere sopra il piano del carrellino e quindi abbiamo spostato i blocchi, mi pare fossero 3, forse quattro. Il mio collega durante le operazioni descritte ha accusato un dolore alla schiena e si è fermato, lo abbiamo soccorso”.

Il Comune ha affermato di non avere alcuna responsabilità nella causazione dell'infortunio, poiché la decisione di spostare manualmente i blocchetti di cemento era stata assunta autonomamente dai lavoratori dopo che terzi (imprecisati responsabili della MARINA DI LOANO Spa) avevano vietato l'ingresso in porto della gru fornita dal datore di lavoro dicendo che la soletta non ne avrebbe retto il peso.

Sul punto il BADANO ha dichiarato: *“Ho saputo dopo che il camion del Comune con la gru aveva scaricato i blocchi in porto il più vicino possibile dove dovevano essere posizionati, confermo che la distanza era di pochi metri, confermo quanto detto per lo spostamento. Sul capo 2) Il camion non poteva arrivare dove volevano mettere l'albero perché c'era una soletta di cemento non carrabile che non avrebbe retto il peso del camion. Abbiamo deciso io e Fiorentini, su indicazione del capo operaio del Comune Ivo Renbado, come dovevamo fare lo spostamento dei blocchi in cemento con l'uso del carrello, preciso che era un'operazione che di tanto in tanto facevamo e non era nuova”.*

CABALLINI Aldo, identificato quale datore di lavoro nell'ambito del procedimento penale iscritto a seguito dell'infortunio subito dal ricorrente (doc. 1 allegato all'atto introduttivo) e pertanto incapace a testimoniare, si è limitato a dichiarare: *“Come dirigente del settore non ero stato informato né del lavoro che doveva essere fatto, né da chi dovesse essere fatto né chi lo avesse ordinato. Ho saputo dopo che era successo l'infortunio al Fiorentini come si erano svolti i fatti perché come datore di lavoro avevo svolto delle indagini. Dalle indagini è venuto fuori che l'intervento al porto di Loano era stato fatto senza nessun ordine neppure quello del funzionario addetto alle manutenzioni. Ho individuato nel capo operaio Ivo Rembado la persona che aveva chiesto agli operai di fare il lavoro. Ho saputo che Fiorentini si era fatto male quando l'ufficio del personale aveva ricevuto la denuncia dell'infortunio.”.*

E' pacifico che il carrellino utilizzato dal FIORENTINI e dal BADANO fosse un attrezzo "autocostruito" e non omologato.

Tali risultanze portano a ritenere provato l'inadempimento datoriale nei profili specificamente allegati dal lavoratore, vale a dire la mancata valutazione dei rischi, la mancata informazione ai lavoratori e la scelta erronea delle attrezzature di lavoro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, ma è necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 29909/21).

Costituisce, in particolare, acquisizione consolidata la natura contrattuale di tale responsabilità ex art. 2087 c.c., che è una norma di chiusura del sistema di prevenzione (operante anche in assenza di specifiche regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate) volta a sanzionare l'omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (Cass. n. 24742/18; Cass. n. 13956/12; Cass. n. 20142/10; Cass. n. 2491/08; Cass. n. 644/05).

Nel caso in esame il Comune di Loano non risulta aver valutato adeguatamente il rischio da MMC nell'esecuzione dell'incarico assegnato al BADANO ed al FIORENTINI, poichè come rilevato anche dallo PSAL la movimentazione dei blocchetti non poteva essere valutata con la metodica "NIOSH" (che non prendeva in considerazione operazioni di spinta).

Nemmeno è provato che il ricorrente sia stato adeguatamente formato sul rischio specifico.

La documentazione allegata alla memoria di costituzione, infatti, non consente di comprendere in quale misura il ricorrente sia stato effettivamente formato e, in particolare, se sia stato istruito circa il comportamento da adottare in caso di carichi molto pesanti da movimentare.

Al test di valutazione del 22.11.2013 il ricorrente alla domanda "*se è necessario sollevare un carico pesante come vi comportate*" ha barrato la casella "*si valuta il peso e, se necessario,*

chiamo un collega” (e il 4.12.2015 il collega BADANO stava collaborando nello spostamento dei blocchetti) ed ha barrato due caselle diverse in relazione alla domanda circa il limite massimo di carico movimentabile.

Il datore di lavoro, inoltre, non ha messo a disposizione una attrezzatura di lavoro idonea all’operazione da svolgere.

Non sono stati, in primo luogo, forniti strumenti che potessero essere utilizzati dai lavoratori per movimentare meccanicamente i blocchetti di cemento.

Il carrellino autocostruito e da sempre in uso agli operai (BADANO: *“Confermo che il carrellino non è omologato ed è stato autocostruito nel capannone, l’ho sempre visto”*) era palesemente inadeguato.

Non esclude la responsabilità datoriale il fatto che il responsabile del porto abbia vietato alla gru, stante il peso del mezzo, l’accesso all’area ove dovevano essere posizionati l’albero di Natale ed i blocchetti in cemento.

Il Comune, infatti, avrebbe dovuto valutare preventivamente l’idoneità del mezzo fornito (anche, quindi della gru) ed accertare, prima di inviare gli operai sul posto, se era concretamente possibile posizionare un mezzo pesante sulla soletta della Marina di Loano.

L’annotazione di p.g. prodotta in atti evidenzia che la metodologia operativa che aveva portato all’infortunio del FIORENTINI era in uso da anni (le prime indicazioni in tal senso erano state fornite dal defunto dirigente comunale Gennaro MAZZITELLI) ed era capitato altre volte agli operai di movimentare i pesi con il carrellino (teste BADANO).

Non è configurabile una condotta abnorme del lavoratore.

In primo luogo occorre rilevare che la scelta di movimentare i blocchetti con l’uso del carrello non è stata assunta unilateralmente da FIORENTINI, ma concordata oltre che con il collega BADANO anche con il caporeparto REMBADO.

La scelta di utilizzare il carrello da anni in uso agli operai dell’UTC, seguendo una metodologia di carico verisimilmente già messa in atto negli anni passati (e comunque approvata dal capo operaio) non appare integrare il c.d. rischio elettivo che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tale rischio sussiste soltanto nel caso in cui il lavoratore *“abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell’evento dannoso”* (Cass. n. 3763/21).

La condotta del lavoratore non rileva nemmeno quale concorso di colpa rilevante per limitare la misura del risarcimento.

Il datore di lavoro *“è sempre responsabile dell’infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili “ex ante” ed idonee ad impedire il verificarsi dell’evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa”* (Cass. n. 25597/21).

Il Comune di Loano, dunque, avrebbe dovuto tutelare il lavoratore anche in ordine a incidenti che potessero derivare da sua negligenza, imprudenza o imperizia: *“l’obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro, e che trova fondamento nell’art. 32 Cost. oltre che nell’art. art. 31 della c.d. Carta di Nizza, ove si prevede che «ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose», è declinato attraverso specifiche disposizioni di legge (tra cui il d.lgs. 81 del 2008) e attraverso la norma di chiusura dettata dall’art. 2087 cod. civ., così che è imposto al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente previste dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore, in base all’esperienza ed alla tecnica e tenuto conto della concreta realtà aziendale e degli specifici fattori di rischio, sia pure, come è stato precisato, in relazione ad obblighi di comportamento concretamente individuati (v. in tal senso, Cass. n. 30679 del 2019; n. 14066 del 2019; n. 12863*

del 2004). *La mancata attuazione delle misure di prevenzione, specificamente previste da norme di legge oppure esigibili nel caso concreto in base alle regole di prudenza, perizia e diligenza, e idonee ad impedire l'evento lesivo oppure a ridurre le conseguenze, fonda la responsabilità datoriale per il caso di infortunio occorso al lavoratore*" (Cass. n. 25597/21; nello stesso senso anche Cass. n. 16026/18; Cass. n. 798/17; Cass. n. 2209/16).

L'eventuale imprudenza o negligenza del lavoratore, in definitiva, non rileva neanche ai fini del concorso di colpa quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. n. 25597/21; Cass. n. 8988/20; Cass. n. 30679/19).

Alla luce dell'accertamento medico legale effettuato in corso di causa è, poi, dimostrata la riconducibilità delle lesioni riportate dal FIORENTINI allo sforzo dallo stesso eseguito il 4.12.2015.

Il CTU dott. VALLEGA, infatti, ha scritto: *"In data 04/12/2015 il Sig. Fiorentini stava spingendo un carrello che trasportava dei blocchi di cemento, quando quest'ultimo si impuntò facendo cadere all'indietro il peso. Il Sig. Fiorentini subì un'iperestensione sul dorso avvertendo una fitta tipo scossa elettrica, in seguito risoltasi parzialmente, ma poi aggravatasi nuovamente con parestesie estese all'arto inferiore sinistro. Il nuovo aggravamento della sintomatologia, insorto a distanza di qualche giorno dall'evento infortunistico, rese necessario un accesso in pronto soccorso all'ospedale di Lodi, dove il Sig. Fiorentini si trovava temporaneamente e da dove fu dimesso con diagnosi "lombosciatalgia sx" e prescrizione di terapia medica. In seguito fu preso in cura dall'INAIL, che lo mantenne in convalescenza fino al 05/06/2016, riavviandolo poi al lavoro previa valutazione da di idoneità da parte del medico competente. Lo studio della documentazione ha permesso di valutare il preciso ruolo causale che l'evento traumatico può aver comportato sul quadro di lesione complessivo. Ammettendo che vi fosse sicuramente una preesistente patologia discale lombare, che ben si rileva nel referto della RMN del 20/01/2016, è comunque plausibile che il trauma possa aver avuto delle ripercussioni sul piano clinicofunzionale, che per questo meritano di essere considerate nella valutazione del danno biologico risarcibile".*

L'accertamento medico, quindi, ha riconosciuto il nesso di causa tra infortunio e lesioni, anche se il primo accesso del FIORENTINI in pronto soccorso è avvenuto il giorno 7.12.2015 (circostanza sulla quale hanno molto insistito, in sede di discussione, i difensori della convenuta e della terza chiamata, ma che evidentemente non è stata ritenuta rilevante dal medico legale).

Il dott. VALLEGA, quindi, ha così concluso: *“Il Sig. Fiorentini era sicuramente portatore di un quadro di preesistenze degenerative a livello del rachide con discopatia multipla che, seppur non sintomatica, non può essere tralasciata ai fini della presente valutazione. L'evento traumatico denunciato, seppur in presenza di un preesistente quadro di degenerazione discale, ha ragionevolmente determinato ripercussioni sul piano clinico-funzionale che per questo meritano di essere considerate nella valutazione del danno biologico risarcibile. I postumi stabilizzati riconducibili al trauma denunciato comportano una condizione di invalidità permanente quantificabile nella misura del 7% (sette-per-cento) della totale validità della persona. Tale valutazione è formulata tenendo conto dei principali baremes valutativi di riferimento. A seguito di quanto riportato nel corso dell'evento traumatico denunciato il periodo di temporanea può essere così considerato: INABILITÀ TEMPORANEA parziale al 75% giorni 20 (venti), in forma parziale al 50% per giorni 20 (venti) ed in forma parziale al 25% per ulteriori giorni 30 (trenta). I postumi (legati al trauma) non si ritiene incidano in maniera rilevante sulle comuni attività della vita quotidiana (non lavorative e personali) del perziando”.*

Le valutazioni del CTU non sono state fatte oggetto di circostanziate osservazioni critiche, appaiono adeguatamente motivate e debbono pertanto essere recepite.

Quanto genericamente affermato dal difensore di parte ricorrente all'udienza del 15.3.2022 non è suffragato da documentazione che consenta di ipotizzare una situazione di incompatibilità del CTU. Il medesimo difensore, comunque, nulla ha eccepito circa il contenuto dell'accertamento svolto dal CTU e le valutazioni dello stesso.

Per la liquidazione del danno non patrimoniale possono trovare applicazione le Tabelle del Tribunale di Milano (munite di efficacia para-normativa, in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.) che nella edizione 2021 (vigente al momento della decisione) distinguono il danno biologico risarcibile e una componente ulteriore a titolo di danno dinamico-relazionale da sofferenza soggettiva.

Quanto al riconoscimento di tale ultima voce di danno, incombe sul danneggiato l'onere di allegare le sofferenze di cui si pretende la riparazione, anche in funzione dell'esplicazione del diritto di difesa e della delimitazione dello speculare onere di contestazione; a tale onere di allegazione non corrisponde, tuttavia, un onere probatorio parimenti ampio, poiché più applicarsi il ragionamento presuntivo (Cass. n. 25164/20).

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato di aver riportato a seguito dell'infortunio un danno di natura esistenziale, che ha peggiorato notevolmente le sue condizioni di vita.

Vita l'entità della lesione può, quindi, presumersi ragionevolmente che il FIORENTINI in conseguenza del sinistro (che lo ha reso inabile alla mansione di operaio) abbia effettivamente riportato un danno dinamico relazionale meritevole di risarcimento.

Può, pertanto, essere riconosciuto il danno biologico incrementato per la sofferenza soggettiva, che sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano anno 2021 va quantificato, in relazione a postumi del 7%, in complessivi € 12.508,00.

Difettano, invece, le allegazioni necessarie per la liquidazione di un ulteriore danno morale. Il ricorrente, infatti, si è limitato a domandare il riconoscimento di tale voce di danno, nella misura di € 10.000, *“poichè i fatti accaduti integrano gli estremi di reato”* senza null'altro dedurre o precisare circa il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé o la paura e/o disperazione ulteriori rispetto al danno dinamico- relazionale già liquidato.

Nemmeno sussistono i presupposti per riconoscere la richiesta personalizzazione.

La Suprema Corte, in proposito, ha chiarito che *“in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”* (Cass. n. 7513/18).

Il Giudice, quindi, potrà valutare se riconoscere l'aumento per personalizzazione laddove il caso concreto presenti peculiarità (tali da rendere il danno più grave rispetto a quello

ordinariamente prodotto da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute) che vengano allegate e provate dal danneggiato.

Nel caso in esame, non essendo stati dedotti particolari e non comuni elementi di fatto che avrebbero in concreto determinato un aggravamento del danno sul piano delle abitudini di vita e della sofferenza interiore rispetto a quello della generalità dei soggetti colpiti dallo stesso quadro invalidante, non può farsi luogo alla richiesta personalizzazione del danno non patrimoniale.

Il CTU ha, poi, affermato che i postumi permanenti non hanno avuto una significativa incidenza sulle comuni attività della vita quotidiana (non lavorative e personali) del FIORENTINI.

Come dedotto in ricorso, l'INAIL ha liquidato al ricorrente a titolo di indennizzo per il danno biologico un importo pari a complessivi € 4.322,74.

Spetta, dunque, al ricorrente a titolo di danno biologico differenziale, vale a dire la differenza tra l'ammontare del risarcimento del danno biologico liquidato secondo gli ordinari criteri civilistici e il minor ammontare dell'indennizzo liquidato dall'INAIL secondo i criteri di legge, la somma di € 8.185,26 (12.508,00 - 4.322,74).

Non possono, invece, essere detratti gli ulteriori importi liquidati dall'Istituto a titolo di indennità temporanea, erogata al ricorrente in sostituzione della retribuzione per ristorare le conseguenze patrimoniali della lesione della salute. Il danno biologico è, infatti, essenzialmente "areddituale" e deve essere indennizzato indipendentemente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

Valutata l'inabilità temporanea quantificata dal CTU, devono inoltre essere riconosciuti al ricorrente € 3.217,50 a titolo di danno biologico temporaneo (escluso dalla copertura assicurativa).

Il Comune di Loano deve quindi essere condannata al pagamento in favore di FIORENTINI Alessandro di complessivi € 11.402,76 (3.217,50 + 8.185,26) a titolo di risarcimento del danno da infortunio.

Sulle somme spettanti al ricorrente maturano interessi e rivalutazione come per legge, dovendo applicarsi il meccanismo di cui all'art. 429 c.p.c., trattandosi di crediti sorti a seguito della violazione dell'art. 2087 c.c. (Cass. n. 24627/19).

Il Comune di Loano, in relazione a tale voce di danno, ha avanzato domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in causa.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI spa, costituendosi in giudizio, non ha contestato l'operatività della polizza R.C. Rischi Diversi n. 02035101231.12, ma ha affermato di poter essere chiamata a garantire l'assicurato nei limiti del massimale ed al netto delle franchigie e degli scoperti previsti in contratto.

L'art. 2 della Sezione 3 "Condizioni di assicurazione" recita: *"la società di obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile (...) per gli infortuni e i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti"*.

E' pacifico che il FIORENTINI, all'epoca del sinistro, fosse regolarmente assunto.

Il massimale pattuito è ampiamente superiore alla somma liquidata in favore del FIORENTINI.

L'art. 2 della Sezione 4 *"Massimali, franchigie, scoperti e calcolo del danno"* prevede per il danno biologico uno scoperto e/o franchigia di € 2.500,00 per sinistro.

Il Comune di Loano nulla ha dedotto o eccepito circa l'operatività di tale franchigia.

Il convenuto, poi, ha avanzato domanda di manleva anche in relazione alle spese di difesa e CTU: tali poste rientrano nella copertura assicurativa, alla luce degli artt. 2 e 8 delle condizioni di assicurazione.

In accoglimento della domanda di manleva, dunque, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA dovrà essere condannata a tenere indenne il Comune di Loano di quanto questi sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese a titolo di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, applicata la franchigia contrattualmente pattuita.

Il ricorrente, poi, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno derivante dalla privazione di mansioni subita dal 7.6.2016 al 31.12.2016.

Costituendosi in giudizio il Comune non ha negato che il ricorrente, al momento del rientro al lavoro dall'infornuto, sia rimasto per un certo periodo privo di incarichi, ma ha affermato che tale inattività si era protratta per soli tre mesi e si era resa necessaria visto il giudizio di inidoneità alle mansioni di operaio espresso dal medico competente e la oggettiva difficoltà di reperire una occupazione confacente alle condizioni di salute del lavoratore.

L'istruttoria testimoniale ha consentito di provare che l'inattività del FIORENTINI si è protratta per ben più di tre mesi, posto che l'attività del ricorrente in ausilio al geometra LANDI nel ricordino delle pratiche dei condoni edilizi si è presto interrotta per l'intervento del dott. CABALLINI.

Il teste LANDI Antonio in proposito ha ricordato: *“Avevo visto Fiorentini che è un geometra nell'ufficio copie seduto su una sedia e mi sono chiesto che cosa ci facesse lì e quindi ho parlato con lui e gli ho chiesto di venire all'ufficio edilizia a darmi una mano anche perché io lavoravo part-time e c'era parecchio lavoro da fare per le pratiche dei condoni e le autorizzazioni paesaggistiche, in particolare mi interessava che lui controllasse tutta la documentazione nelle pratiche pendenti i cui fascicoli si trovano sulla mia scrivania. Fiorentini prima e dopo andava a timbrare dove timbravano gli operai nei capannoni comunali. Nel periodo in cui è stato a lavorare con me lui timbrava al magazzino. Preciso che come me ha lavorato qualche settimana, perché il Dott. Aldo Cavallini un giorno passando dal mio ufficio e vedendo che stavo istruendo Fiorentini ci aveva interrotto dicendo che lui non doveva proseguire con me perché doveva ritornare a fare l'operaio come prima e quindi lo aveva rimandato all'ufficio copie in cui stava seduto su una sedia e guardava la capo ufficio che faceva il suo lavoro. Io riferisco quello che ho visto. ADR Preciso che i faldoni contenti le pratiche dei condoni pesavano dai 5 KG in su, però la movimentazione l'avrei fatta io, Fiorentini doveva solo controllare se c'erano tutti i documenti . ADR Preciso che il Dott. Cavallini quando è intervenuto nel mio ufficio ed ha visto Fiorentini ha usato un tono di voce un po' alto ma questa è una sua abitudine. E' stato categorico nel dire che lui non doveva stare nel mio ufficio ma tornare al suo posto e non mi ha dato la possibilità di fornire una giustificazione ADR Sarei dovuto andare prima dal Cavallini e chiedere la sua autorizzazione cosa che non avevo fatto, era stata una mia iniziativa. ADR Non*

conoscevo la limitazione che era stata posta a Fiorentini l'ho saputo perché me lo disse lui stesso subito, ma lo avevo assicurato che i pesi li avrei portati io.”

TOMATIS Marco, geometra dell'UTC, ha dichiarato di aver sentito dire al Geom Tortatolo (che all'epoca aveva la responsabilità degli operai) che non si sapeva che cosa dovesse fare il ricorrente dopo che si era infortunato; il teste ha aggiunto che FIORENTINI era stato messo nel loro ufficio ove permaneva sin dalla mattina: *“Fiorentini è stato nel nostro ufficio per mesi ma non ricordo quanti e non gli facevano fare niente se non guardare cosa faceva la sig.ra Scicchitano che si occupava dell'accesso agli atti”*.

La teste SCICCHITANO MONICA ha ricordato: *“C'è stato un periodo in cui il Fiorentini è stato collocato in una postazione nel mio ufficio e lui sedeva a fianco della mia scrivania, a me non era stato detto niente tanto che mi ero posta il problema se dovevo insegnargli a fare qualcosa del mio lavoro, a memoria ricordo che non era così nel senso che non mi avevano detto nulla al riguardo però io gli davo spiegazioni sul lavoro che facevo questo di mia spontanea volontà”*.

Anche il teste BENERECETTI Bruno ha ricordato il lungo periodo di inattività del ricorrente: *“Non avevo alcun potere decisionale o di controllo sul Fiorentini e quindi non mi occupavo direttamente di quello che faceva, io l'ho visto quando è stato collocato nel mio ufficio di edilizia privata lui sedeva a fianco della Scicchitano e non aveva una scrivania.”*, *“Io avevo capito che Fiorentini fosse all'edilizia per un periodo limitato in attesa di essere poi collocato in qualche ufficio in via definitiva, infatti non gli era stata affidata alcuna mansione questo per parecchi mesi. Più avanti gli sono stati dati degli incarichi assegnandogli una scrivania mi pare 6/8 mesi dopo”*.

Il dottor CABALLINI, sentito liberamente, in proposito ha riferito genericamente: *“Preciso che è stato fatto sempre il tentativo di impiegare e coinvolgere il Fiorentini nel lavoro degli uffici del Comune con la collaborazione di tutti i colleghi e l'obiettivo era proprio quello visto che le limitazioni non consentivano di reintrodurlo nelle squadre di operai. Nonostante gli affiancamenti per introdurlo nel lavoro nell'ufficio di edilizia privata l'esito non è stato brillante, ma la cosa non mi ha preoccupato più di tanto.”*

E', dunque, provato che dal rientro al lavoro sino alla fine dell'anno 2016 il ricorrente sia stato mantenuto senza alcun incarico, in uno stato di sostanziale inattività, seduto su una sedia a guardare la SCICCHITANO ed altri impiegati lavorare.

Non è stato dimostrato in alcun modo che il Comune, prima del gennaio 2017, provò ad occupare il lavoratore in affiancamento ad altri colleghi senza esito positivo.

Il teste LANDI, al contrario, ha dichiarato che aveva di sua iniziativa chiesto un aiuto al FIORENTINI proprio perché lo vedeva sempre inoperoso, ma tale sua iniziativa era stata fortemente criticata dal dott. CABALLINI e non aveva avuto seguito.

Le eventuali difficoltà nel reperire una occupazione diversa da quella proprie delle mansioni di operaio non giustificano una totale privazione delle mansioni protratta per oltre un semestre.

Il medico competente in data 7.6.2016 ha giudicato il ricorrente temporaneamente (per 4 mesi) inidoneo alla mansione di "cantoniere" che comportava esposizione a rischio di movimentazione manuale di carichi, vibrazioni mano-braccio e posture incongrue, ed il giudizio di inidoneità temporanea (per 6 mesi) è stato ripetuto in data 4.10.2016.

La circostanza che il FIORENTINI non potesse per tale periodo essere utilizzato come "cantoniere" non giustifica la scelta datoriale di lasciare lo stesso, per oltre sei mesi, senza alcun incarico o compito da svolgere.

Il ricorrente, infatti, aveva una formazione tecnica e aveva lavorato per alcuni anni alla Comunità Montana come geometra (teste TOMATIS) e ben poteva essere impiegato in attività che non richiedevano la movimentazione manuale dei carichi.

Solo nel 2017 il Comune ha deciso di utilizzare il lavoratore in attività, di varia natura, diverse da quelle di "cantoniere".

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte *"il lavoratore - cui l'art. 2103 cod. civ. riconosce esplicitamente il diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ovvero equivalenti alle ultime effettivamente svolte - ha "a fortiori" il diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione: e, dunque, non solo il dovere, ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa - cui il datore di lavoro ha il correlato obbligo di adibirlo - costituendo il*

lavoro non solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino” (Cass. n. 17564/06).

La violazione di tale diritto del lavoratore è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro, responsabilità soggetta alle regole generali in materia di responsabilità contrattuale che può essere esclusa solo nei casi in cui possa ravvisarsi una causa giustificativa del comportamento del datore di lavoro connessa all'esercizio di poteri imprenditoriali, garantiti dall'art. 41 Cost., ovvero di poteri disciplinari.

Non esclude la responsabilità, invece, l'assenza di un preciso intento di declassare il lavoratore o svilirne i compiti (Cass. n. 9901/18; Cass. 31182/21).

L'onere della prova della sussistenza delle ipotesi che escludono la responsabilità grava sul datore di lavoro ed in questo caso non è stata fornita: il Comune di Loano, infatti, non ha provato che la privazione delle funzioni patita dal FIORENTINI per oltre 6 mesi sia dipesa da fattori oggettivi estranei alla sua volontà.

Come detto, le limitazioni del medico competente se erano tali da impedire un impiego del ricorrente come operaio/cantoniere, non erano ostative alla sua adibizione ad una attività, anche di tipo impiegatizio, che non richiedesse il sollevamento di pesi.

La difficoltà nel reperire una nuova occupazione può, al più, giustificare il Comune nel primo mese successivo al giudizio di inidoneità temporanea e non anche per i sei mesi seguenti nel corso dei quali, come ricordato dal teste BENERECETTI, il FIORENTINI è sostanzialmente rimasto senza incarichi.

La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che ove sia accertata la privazione di mansioni è possibile desumere l'esistenza del relativo danno da determinarsi in via equitativa *“in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, alla natura della professionalità coinvolta, alla durata del demansionamento”* (Cass 28274/08)

Il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente, infatti, *“non solo viola l'art. 2103 cod. civ., ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza; tale*

comportamento comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo, e tale lesione produce automaticamente un danno (non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa” (Cass. 7963/12).

La forzata inattività del lavoratore determinata dal datore di lavoro comporta un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell’interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa (Cass. 31182/21).

Le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice di merito, in caso di difficoltà nell’individuazione dei parametri di liquidazione del danno da accertato demansionamento, *“può procedere ad una autonoma valutazione equitativa del danno; anzi, si deve ritenere contraria a diritto un’eventuale decisione di "non liquet", fondata sull’asserita inadeguatezza dei criteri indicati dall’attore o sulla pretesa impossibilità di individuarne alcuno, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente acclarato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità di una richiesta risarcitoria relativa ad una "certa res lesiva" (Cass. 29 aprile 2004 n. 8271). Nel motivare la misura del danno, il giudice del merito può ricorrere alla prova presuntiva (Cass. Sez. un. 24 marzo 2006 n. 6572) ; nel motivare la scelta equitativa non è incongruo il ricorso al parametro retributivo.”* (Cass. SSUU n. 19596/08).

Nel caso di specie il danno professionale da totale privazione delle mansioni derivante dalla dedotta e provata forzata inattività si connota per la gravità del depauperamento subito, dalla lunga permanenza nel tempo (circa sei mesi) e dalla visibilità della mortificante collocazione professionale assegnata al FIORENTINI (seduto su una sedia nell’ufficio della SCHICCHITANO, senza nemmeno una scrivania).

In base a tali elementi si ritiene equo il parametro di liquidazione equitativa proposta dal ricorrente, vale a dire il 40% della retribuzione mensile.

Tenuto conto di una iniziale difficoltà nel reperire un impiego alternativo per il ricorrente, la condotta datoriale appare ingiustificabile a partire dal mese di luglio del 2016: il risarcimento del danno deve, dunque, quantificarsi nella misura del 40% della retribuzione per sei mensilità (da luglio a dicembre 2016), per un totale arrotondato di € 3.600,00.

Anche su tale somma maturano interessi e rivalutazione come per legge.

Il ricorrente, inoltre, lamenta la tardiva attribuzione della qualifica impiegatizia e chiede il risarcimento del relativo danno.

Il Comune di Loano ha riconosciuto la variazione del profilo professionale da Operaio Specializzato (Categoria B posizione economica B1) a Esecutore Amministrativo (Categoria B posizione economica B1) a far data dal 1.1.2021.

Tale variazione non ha comportato alcun mutamento nella retribuzione.

Il ricorrente, infatti, non domanda il risarcimento del danno in relazione ad una retribuzione superiore collegata al profilo impiegatizio, ma si duole del fatto che a causa della mancata attribuzione della corretta qualifica non aveva potuto *“partecipare ai progetti degli impiegati per l'erogazione degli incentivi di produttività”*, con conseguente danno quantificato per il periodo gennaio 2017 – dicembre 2019 in non meno di € 5.000,00.

Tale domanda risarcitoria, tuttavia, appare del tutto priva di idonee allegazioni e prove a sostegno.

Sono, infatti, generiche le deduzioni circa i *“progetti”* ai quali il ricorrente non avrebbe potuto partecipare poiché inquadrato ancora come operaio.

Quanto alla collaborazione del ricorrente con l'arch. SILVESTRI per la redazione del capitolato della gara d'appalto per l'affidamento della raccolta indifferenziata dei rifiuti, l'istruttoria non ha consentito di provare né la natura di una simile collaborazione, né il riconoscimento di premi ad altri impiegati addetti alla medesima attività. La teste SCICCHITANO ha ricordato solo l'incarico al ricorrente di individuare il territorio e le zone dove collocare i cestini rifiuti e nulla ha saputo dire circa i compensi aggiuntivi per lo specifico lavoro di posizionamento dei cestini getta carta; il teste BENERECETTI si è detto informato della circostanza solo de relato (*“mi era stato riferito dell'incarico a Fiorentini per l'ufficio*

Patrimonio ed era seguiti dall'arch. Silvestri”), ma ha precisato che l’incarico del ricorrente era limitato al censimento dei cestini rifiuti e alla nuova localizzazione sul territorio.

Quanto al premio economico connesso al posizionamento di cestini gettacarta, si rileva che tale emolumento, secondo la stessa prospettazione attorea, è stato riconosciuto anche agli operai (paragrafo 5.17.1 dell’atto introduttivo): il mancato riconoscimento di un simile premio, al di là di ogni valutazione circa l’effettiva spettanza dello stesso, nulla aveva quindi a che fare con il formale inquadramento del FIORENTINI come operaio o impiegato.

Del tutto esplorativa appare l’istanza contenuta in ricorso, volta ad ottenere la produzione in giudizio *“dei progetti relativi alla erogazione dei premi incentivanti per gli impiegati dell’ufficio tecnico per il periodo dal giugno 2016 in avanti, con l’indicazione dei compensi erogati a tale titolo agli impiegati addetti a tale ufficio”*.

Posto che il ricorrente ha ottenuto in corso di causa il richiesto inquadramento nel profilo impiegatizio, con conseguente venir meno della materia del contendere sul punto, la domanda risarcitoria per il tardivo riconoscimento deve essere respinta.

Il ricorrente, da ultimo, ha impugnato la sanzione conservativa della multa di due ore di retribuzione inflitta con provvedimento del 7.10.2019.

Con nota datata 4.6.2019 il Comune di Loano ha contestato al ricorrente, in sintesi, l’aver svolto con negligenza il compito di gestire i numerosi accessi agli atti indirizzati all’ufficio tecnico, precisando che in conseguenza del congedo straordinario dello stesso le colleghe chiamate a sostituirlo avevano rilevato un arretrato di almeno 38 procedimenti (indicati nell’elenco allegato) per i quali non si riusciva a capire lo stato dell’arte. Tale circostanza, secondo il datore di lavoro, aveva arrecato un notevole disservizio ed aveva costretto il dirigente a distrarre personale già impiegato su altre pratiche per svolgere incombenze che avrebbero già dovuto essere concluse o perlomeno per le quali sarebbe dovuto essere noto lo stato di avanzamento.

Con memoria scritta datata 22.7.2019 il ricorrente ha reso le proprie giustificazioni, precisando che nel periodo in esame non aveva dovuto solamente seguire le pratiche di accesso agli atti, ma anche l’inserimento a protocollo dell’ufficio tecnico di tutte le pratiche trasmesse dai privati e dai professionisti per mezzo del programma “Sequoia”, nonché l’invio della

corrispondenza e delle raccomandate; che aveva evaso oltre 220 richieste di accesso agli atti senza alcuna lamentela; che per molti mesi non era stato presente il funzionario dell'edilizia privata; che dal gennaio 2019 erano state elevate le tariffe da applicare per le istanze di accesso agli atti, con necessità di ricontattare i richiedenti per informarli della cosa; che, poi, dei 38 procedimenti indicati nella lettera di contestazione, più della metà erano relativi a richieste depositate dopo il 15 marzo: quindi al momento dell'inizio del suo periodo di aspettativa (15 aprile) non erano ancora decorsi i 30 giorni per il riscontro.

L'istruttoria esperita non ha consentito di raggiungere la piena prova della sussistenza dell'addebito contestato.

Il convenuto, in primo luogo, non ha contestato che effettivamente circa la metà delle pratiche di cui all'elenco allegato alla lettera di contestazione erano relative ad istanze di accesso agli atti depositate dopo il 15.3.2019: per tali pratiche, dunque, non è configurabile alcun ritardo disciplinarmente rilevante.

Il Comune ha affermato che per i procedimenti iscritti dopo il 15.3.2019 *“non era possibile rilevare lo stato di avanzamento, poiché non erano state aggiornate nel programma gestionale le note relative all'attività svolta”*.

Tale circostanza non ha trovato adeguata conferma all'esito dell'istruttoria.

La teste SCHICCHITANO sul punto ha riferito: *“Non ricordo quante pratiche fossero, non ricordo se per le pratiche da concludere i termini fossero già scaduti. ADR Non ricordo se ho avuto difficoltà a proseguire le pratiche e subentrare nell'attività svolta dal Fiorentini, può essere che il tecnico utente non avesse risposto alle richieste di precisazione del Fiorentini e che lo stesso non avesse poi sollecitato e quindi la pratica era ferma da qualche tempo, ma non ricordo e non so riferire con precisione”*; inoltre *“All'epoca non c'era un diario di trattazione della pratica se non per le pratiche formali, quelle gestite allo sportello erano informali e se prevedeva il rilascio di copie queste dovevano essere munite di un bollino di rimborso stampati e quindi c'era un registro per l'annotazione dei bollini, consultando il registro si poteva risalire all'attività già svolta nella pratica”*.

Il teste BENERECETTI ha escluso che vi fosse all'epoca un *“registro per l'annotazione delle copie rilasciate”*.

La teste GALLINA ha affermato di non essersi occupata delle istanze inevase delle pratiche affidate al ricorrente.

I testi escussi, poi, hanno ricostruito le molteplici attività di cui si era occupato il FIORENTINI nel periodo oggetto di contestazione (*“estraeva le pratiche dall’archivio dell’ufficio dell’edilizia privata e si occupava di fare le scansioni dei documenti o le fotocopie rilasciando le copie agli utenti che venivano a ritirarle in ufficio”*; *“All’epoca l’accesso agli atti informale prevedeva accogliere la richiesta dell’utente, cercare i titoli riferiti alla pratica a seconda del tipo di indagine da svolgere provvedere a fare la ricerca telematicamente attraverso il programma e quindi istruire la pratica e fornire le fotocopie al richiedente, presumo che Fiorentini facesse questo lavoro preciso che io non ero presente”*; *“Fiorentini evadeva tutte le richieste sia quelle formali protocollate dalla segreteria e sia quelle che venivano proposte informalmente allo sportello potevano essere informazioni per individuare la pratica e gli atti e quindi poi la richiesta veniva proposta formalmente con la presentazione del modulo. Fiorentini si occupava di tutte le fasi per evadere le richieste di accesso agli atti”*, *“So che si occupava dell’inserimento dei dati nel sistema di protocollo dell’ufficio tecnico ma questo lo faceva già prima come la Scicchitano e da lei c’è stato il passaggio delle mansioni al Fiorentini. Sul capo 11.1 Le pratiche edilizie venivano registrate nel programma chiamato Sequoia nell’ufficio edilizia e Fiorentini faceva la registrazione. Sul capo 11.2 Confermo che Fiorentini si occupava anche dell’invio delle raccomandate dell’ufficio e delle PEC controllava gli importi incassati sul programma e a fine mese accertava tramite il programma chiamato Venere gli importi pagati sulle pratiche edilizie, diritti e oneri e quindi tutte le entrate relative alle pratiche edilizie, questo era un lavoro prima svolto dalla Gallina Monica”*).

In quel periodo, poi, erano aumentate le tariffe per gli accessi agli atti, quindi *“gli utenti spesso modificavano le domande per ridurre i costi e se ne occupava sempre Fiorentini facendo parte dell’attività di accesso agli atti. Era soltanto lui ad occuparsi della ricerca degli atti e il rilascio delle copie con l’uso del computer”* (TOMATIS).

Tali elementi non consentono di ritenere provato che il ritardo nell’evasione delle pratiche di accesso agli atti (la metà circa di quelle richiamate nella lettera di contestazione) sia imputabile ad una negligenza del lavoratore e non, invece, a problemi organizzativi dell’ufficio.

Nella valutazione della rilevanza disciplinare di tali ritardi deve, poi, tenersi conto del fatto che il ricorrente fino al momento dell'infortunio si era occupato di altre attività e non è dato sapere quale formazione specifica avesse ricevuto.

Non è dimostrato, poi, che a causa della condotta oggetto di addebito il dirigente di settore abbia dovuto distrarre del personale assegnato ad altri incarichi non solo per sostituire il ricorrente (posta la sua assenza per aspettativa), ma per porre rimedio ai suoi errori o ritardi.

Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità della sanzione oggetto di impugnazione.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune convenuto atteso l'esito della lite.

Gli oneri di CTU vanno posti definitivamente a carico di parte convenuta.

Visto l'accoglimento della domanda di manleva, per il principio della soccombenza la terza chiamata dovrà essere chiamata a rimborsare il convenuto delle spese di lite sostenute in relazione alla domanda di risarcimento del danno differenziale, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) Dichiarata tenuto e condannata il Comune di Loano a corrispondere in favore del ricorrente FIORENTINI Alessandro a titolo di risarcimento del danno differenziale per l'infortunio occorso il 4.12.2015 la complessiva somma di € 11.402,76, devalutata alla data del sinistro e poi annualmente rivalutata e maggiorata degli interessi legali fino al saldo;
- 2) Dichiarata tenuto e condannata di Comune di Loano a corrispondere in favore del ricorrente FIORENTINI Alessandro a titolo di risarcimento del danno da privazione di mansioni la complessiva somma di € 3.600,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- 3) Dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente con lettera del 7.10.2019;
- 4) Preso atto dell'avvenuto inquadramento del ricorrente, in corso di causa, nel profilo impiegatizio, respinge la relativa domanda risarcitoria;
- 5) Condanna il convenuto Comune di Loano alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente FIORENTINI ALESSANDRO, spese che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge;

- 6) Pone gli oneri di CTU definitivamente a carico del convenuto;
- 7) In accoglimento della domanda di manleva assicurativa, dichiara tenuta e condanna UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA a rimborsare al Comune di Loano quanto questi corrisponderà al ricorrente FIORENTINI Alessandro, in relazione al risarcimento del danno differenziale da infortunio di cui al punto 1, per capitale, interessi e spese, al netto della franchigia contrattuale.
- 8) Condanna UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Comune di Loano, spese che liquida in € 3.000,00 oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge.

Si comunichi.

Savona, 11.4.2022

IL GIUDICE DEL LAVORO

Alessandra Coccoli